



COMUNE DI CALCIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054
Centralino 0363/968444 – Fax 0363/906246
e-mail: info@comune.calcio.bg.it - www.comune.calcio.bg.it
PEC: info@cert.comune.calcio.bg.it - C.F. e P.Iva 00372530162



REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione;
Articoli 3, comma 4, 7 e 191, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;
Articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Articolo 12 del Regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 27/11/2007

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 24/12/2007 al 08/01/2008

Artt. 1 – 12 – 22 – 23: modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 26/03/2012

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Modalità di esecuzione in economia
Art. 3	Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
Art. 4	Limiti economici agli interventi in economia
Art. 5	Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6	Lavori in economia
Art. 7	Forniture in economia
Art. 8	Servizi in economia
Art. 9	Interventi misti

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10	Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento
Art. 11	Interventi in economia mediante amministrazione diretta
Art. 12	Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Art. 13	Atti della procedura
Art. 14	Scelta del contraente
Art. 15	Offerta con catalogo / listini
Art. 16	Contratti aperti
Art. 17	Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18	Interventi d'urgenza
Art. 19	Lavori di somma urgenza
Art. 20	Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
Art. 21	Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
Art. 22	Disposizioni speciali per i servizi legali
Art. 23	Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 24	Garanzie
Art. 25	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 26	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
Art. 27	Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 28	Ordinazione e liquidazione.
Art. 29	Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30	Entrata in vigore
-------------------------	-------------------------

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente Regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e di cui all'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario, comunque, vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente Regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti ed i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
8. I limiti di importo indicati nel presente Regolamento corrispondenti a quelli fissati dalla vigente normativa, si considerano adeguati automaticamente ai nuovi limiti stabiliti dall'entrata in vigore di modifiche legislative.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale, oppure sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00=.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente Regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00= qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00= qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;

- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili ed indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità ed in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infertuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione, da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono, altresì, essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione ed affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono, altresì, essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi ed attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione con arredi ed attrezzature già esistenti;
 - b) beni mobili, attrezzature elettriche, elettroniche ed informatiche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di sorveglianza e di allarme, di ricetrasmisione in uso agli uffici comunali o, comunque, a carico del Comune, compresi i materiali di consumo ed i programmi informatici;
 - c) beni per la conservazione, la manutenzione, l'adattamento, la riparazione ed il funzionamento di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune o ad esso in uso o in locazione, ivi compresa la minuta ferramenta;
 - d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

- e) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - f) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - g) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - i) dispositivi, attrezzature, strumenti ed impianti necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione;
 - j) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - k) beni per la gestione delle mense o per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - l) beni necessari al funzionamento di tutte le strutture comunali, quali, a solo titolo indicativo e non esaustivo, le strutture cimiteriali, per la gestione dei rifiuti, per la depurazione delle acque e di quelle relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - n) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - o) materiali per la pulizia, la manutenzione, la derattizzazione, la disinfestazione e la disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - p) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi e per i giochi, gli accessori per gli impianti sportivi ed i beni e le attrezzature in genere per la relativa manutenzione;
 - q) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; segnaletica stradale;
 - r) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - s) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - t) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla Legge n. 717 del 1949;
 - u) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - v) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - w) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
 - f) tutto quanto non espressamente indicato nell'elencazione di cui sopra, ma che, per tipologia, sia ad essi riconducibile e tutto quanto comporti una spesa minuta, anche se non previsto nei punti precedenti.
3. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di beni immobili, mobili, attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili ed i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, di aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
 - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, i servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, ed alla parte quarta, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, gli anziani, i disabili, gli adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e di distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione ed il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;

- r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi la gestione di corsi di qualunque genere e grado, la partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, la partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, i ricoveri, le visite mediche e le analisi cliniche di qualunque genere, i servizi di prevenzione epidemiologica, i servizi per cure palliative;
 - u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti ed attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni ed attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque, per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 22, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e per i quali non può esserne differita l'esecuzione;
 - h) tutto quanto non espressamente indicato nell'elencazione di cui sopra, ma che, per tipologia, sia ad essi riconducibile e tutto quanto comporti una spesa minuta, anche se non previsto nei punti precedenti.
3. Possono, inoltre, essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti

- 1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
- 2. Qualora, per qualunque motivo, non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

- 1. L'Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2. Il Responsabile del servizio può avvalersi di un Responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del servizio.

3. Il Responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'articolo 10, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede, altresì, all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di cui all'articolo 10 consulta almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. Qualora gli operatori vengano consultati mediante apposita lettera d'invito, la stessa, di norma, dovrà contenere:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni ed il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo od i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta ed i criteri di affidamento;
 - f) il termine od i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita conferma d'ordine con la quale il Responsabile di cui all'articolo 10 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi o dei lavori, oppure mediante la sottoscrizione dalle parti, anche in forma disgiunta, degli atti di gara.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o di ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore ad euro 100.000,00=;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità e l'importo non sia superiore ad euro 100.000,00=;

- d) nel caso di lavori, servizi o forniture, quando l'importo della spesa sia inferiore ad euro 40.000,00=.

Art. 13 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 18 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 19, l'invito può essere fatto anche a mezzo telefono ma, in tal caso, deve, poi, essere confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile di cui all'articolo 10 predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che devono essere disponibili per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la richiesta di preventivo vige il principio di libertà della forma.

Art. 14 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio, che provvede a sottoscrivere il contratto o la conferma d'ordine, oppure mediante la sottoscrizione dalle parti, anche in forma disgiunta, degli atti di gara. Infatti, il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita conferma d'ordine con la quale il Responsabile di cui all'articolo 10 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi o dei lavori, oppure mediante la sottoscrizione dalle parti, anche in forma disgiunta, degli atti di gara.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è redatto un verbale sintetico contenente la motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni, la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o inserita direttamente nella determina di affidamento.
4. L'eventuale verbale di cui al comma 3 è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa, qualora non già effettuato in precedenza.
5. E' a discrezione del Responsabile del servizio l'eventuale nomina di apposita commissione per la scelta del contraente nei casi di cui al comma 1, lettera a).

Art. 15 - Offerta con catalogo / listini

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc.), la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento, lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui si potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

Art. 16 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), una volta perfezionata la negoziazione tra le parti in una delle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte, volta per volta, con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) l'eventuale termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento ritenuto utile per l'esecuzione della prestazione in conformità a quanto preventivamente stabilito.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente Regolamento, qualora, prima della scadenza del termine contrattuale, siano necessari interventi, comunque, riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile di cui all'articolo 10 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che, comunque, non può essere superiore all'importo contrattuale dell'affidamento iniziale ed, in ogni caso, la somma dei due importi (quello iniziale e quello aggiuntivo) non può superare il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.
3. In caso di forniture o servizi o lavori ripetitivi, per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto, il Responsabile di cui all'articolo 10 procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 17 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare nella determina di affidamento, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

Art. 19 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il funzionario dell'Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione di un apposito verbale, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal suddetto funzionario.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il funzionario deve dare immediata comunicazione al Responsabile del servizio.
4. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a cura del Responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 20 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 18 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 19 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente Regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 10, 18 e 19, qualora non si possa indugiare nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all'articolo 10 provvede tempestivamente alla conferma ed alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 21 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 14 del presente Regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge citata.
2. Per la stipula delle convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata Legge n. 381 del 1991.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi inferiori ad euro 40.000,00=; per importi pari o superiori a tale cifra si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 10, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'Amministrazione, oppure l'incarico si configuri quale contratto aperto ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. g, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta Comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite, volta per volta, dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento, che deve recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può, tuttavia, essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo, in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o, comunque, non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore ad euro 40.000,00= possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all'articolo 10.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000,00= euro ed inferiore ad euro 100.000,00= sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base a una o più delle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora, per qualunque motivo, il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti, oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse, dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico ai sensi dei commi 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00= euro;

- b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause al medesimo imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore ad euro 100.000,00= sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a) di importo pari o superiore a 40.000,00= euro ed inferiore a 200.000,00= euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a 200.000,00= euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite, volta per volta, dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo, in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 24 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00=.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00=.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00=, a condizione che siano, comunque, muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 25 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli, previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo

1. I lavori per cottimo, in relazione all'entità dell'intervento, sono contabilizzati e liquidati, a cura del Responsabile di cui all'articolo 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, nei seguenti modi:
 - a) sulla base di eventuali stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto e sulla base dello stato finale con liquidazione a seguito di emissione del C.R.E.
 - b) all'ultimazione dell'intervento, previa constatazione della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti od allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima.

Art. 27 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 28 - Ordinazione e liquidazione

1. Gli ordinativi sono disposti dal Responsabile di cui all'articolo 10, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione del lavori, dei beni o dei servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità ed il prezzo degli stessi suddiviso tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento, ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile di cui all'articolo 10 verifica la corrispondenza del lavoro, della fornitura o del servizio effettuato all'ordine, sia in relazione alla qualità, che alla quantità, che ai prezzi applicati e predispone l'atto di liquidazione, da trasmettere al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento (tale atto, in assenza di atti ostativi, costituisce, altresì, collaudo), oppure appone, sul documento di spesa o sulla fattura, i riferimenti all'atto di ordinazione ed il proprio nulla osta alla liquidazione, che, in assenza di atti ostativi, costituisce, altresì, collaudo.
4. La liquidazione è effettuata, in ogni caso, dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

Art. 29 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art.66 dello Statuto Comunale.